

Decreto Ass.le della Regione Sicilia 24 aprile 1987

Approvazione del regolamento-tipo del servizio comunale di affidamento familiare dei minori

G.U.R. del 30.5.1987, n. 22

Art. unico

Per la finalità degli articoli 8 e seguenti della legge regionale di riordino n.22 del 9 maggio 1986, è approvato lo schema di regolamento-tipo del servizio di affidamento familiare dei minori, di cui alle premesse.

allegato

regolamento tipo sull'affidamento familiare di minori

Art. 1 L'amministrazione comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle, per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale.

Art. 2 L'affidamento familiare, intervento preventivo per evitare forme di disadattamento, alternativo alla istituzionalizzazione, si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare o comunità di tipo familiare, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 3 L'affidamento familiare è disposto dall'amministrazione comunale su proposta del servizio sociale, sia a livello di ufficio di servizio sociale che a livello di operatività decentrata nei quartieri. Per ogni proposta il servizio sociale, con l'apporto di una équipe per l'età evolutiva, ove possibile, svolge una indagine psicologica e sociale sulla famiglia di origine, sugli elementi necessari per la individuazione del nucleo affidatario, nonché sul minore.

Art. 4 Il servizio sociale persegue le seguenti finalità:

- promuovere, attuare e sostenere gli affidamenti familiari e verificarne l'andamento;
- provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
- assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affidamento attraverso incontri a livello di zona, aperti ai cittadini, ai servizi sociali presenti nel territorio, alle famiglie, alle associazioni, ecc.

Art. 5 L'amministrazione comunale provvede a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari e - sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria - delle famiglie di origine dei minori;
- erogare, se necessario, una somma di danaro mensile a favore degli affidatari, non superiore al 50% della retta di ricovero quale contributo alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affidamento;
- assicurare agli affidamenti e alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto dei metodi educativi delle famiglie

affidatarie;

- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano al minore o che egli stesso provochi nel corso dell'affidamento.

Art. 6 Gli affidatari vengono individuati tra famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare che si sono dichiarati disponibili e per le quali il servizio sociale del comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:

- disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia di origine;
- buono stato di salute dei componenti il nucleo affidatario;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

L'età degli affidatari deve essere adeguata alle esigenze del minore.

Art. 7 Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale, validi rapporti con le famiglie di origine del minore in affidamento tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;